

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEL SISTEMA INTEGRATO  
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

## INDICE

<b>Articolo 1 Oggetto</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 2 Principi Generali</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 3 Finalità dei servizi sociali</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 4 Destinatari degli interventi sociali</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 5 Priorità di accesso</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 6 Livelli Essenziali delle Prestazioni</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 7 Servizi oggetto del Regolamento</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 8 Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali: il progetto individualizzato</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 9 Modalità di compartecipazione alla spesa e corresponsabilità dei tenuti agli alimenti</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 10 Definizione del nucleo familiare</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 11 Indicatore della situazione economica equivalente</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 12 Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 13 Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 14 Scala di equivalenza</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Articolo 15 Dichiarazione sostitutiva unica</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b><u>Articolo 16 Modalità applicative</u></b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b><u>Articolo 17 Modalità di presentazione della richiesta</u></b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b><u>Articolo 18 Procedimento per l'accesso</u></b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b><u>Articolo 19 Istruttoria</u></b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b><u>Articolo 20 Decisione</u></b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b><u>Articolo 21 Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta</u></b>	Errore. Il segnalibro non è definito.

**Articolo 22 Norme di rinvio**

Errore. Il segnalibro non è definito.

# **CAPITOLO 1**

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

Il Comune di Sona, in base ai principi generali di cui all'art. 4 del vigente Statuto Comunale, persegue, col presente Regolamento, la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra soggetti pubblici e del privato sociale, nel quale le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale finalizzato al benessere dell'intera comunità.

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali.

Con riferimento all'art.124 della L.R.11/2001 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o di misure economiche, destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

Sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

### **Articolo 2**

#### **Principi Generali**

Il presente regolamento è emanato:

- nello spirito dei Principi Fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38;
- nel quadro dei compiti previsti dal D.P.R. n. 616/1977, delle funzioni attribuite dal D.Lgs n. 112/1998, delle attività individuate dalla L. n. 328/2000 e dalla Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11;

- secondo le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in ambito sociale, dall'ordinamento degli enti locali e dalla normativa relativa alla trasparenza delle procedure e alla tutela della riservatezza dei dati personali.

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, coperture finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

### **Articolo 3**

#### ***Finalità dei servizi sociali***

L'assistenza sociale ed educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

Il Comune di Sona, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

- Riconoscere e promuovere le condizioni che favoriscono la tutela dei diritti e doveri personali quali: l'informazione, l'orientamento, l'accompagnamento, la riservatezza, l'equità di trattamento, la personalizzazione degli interventi, il lavoro per progetti individualizzati, la valutazione partecipata.
- Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana, nell'ambiente di studio e/o di lavoro.
- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale con progetti ed interventi educativi per fasce di età.
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze.
- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione.
- Vigilare sulla condizione minorile.
- Promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità.

## **Articolo 4**

### ***Destinatari degli interventi sociali***

Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i cittadini residenti.

Gli interventi di cui al successivo all'art. 6 sono assicurati, nei limiti di legge, anche alle persone temporaneamente presenti nel territorio comunale allorché si trovino in situazione di bisogno tali da esigere interventi indifferibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai competenti servizi dello Stato Italiano, della Regione, o dello Stato di appartenenza.

## **Articolo 5**

### ***Priorità di accesso***

Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità. E' garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari ad ogni singola persona.

Priorità di accesso al sistema degli interventi sociali è garantita a quanti si trovano in condizione di bisogno, individuata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Insufficienza reddituale e patrimoniale per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- Incapacità temporanea di provvedere a se stessi;
- Disabilità certificata a norma della L. 104/92;
- Invalidità;
- Sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In presenza di limitate risorse finanziarie del Comune viene data preferenza per l'accesso al sistema integrato dei servizi ai cittadini residenti nel Comune di Sona.

## **Articolo 6**

### ***Livelli Essenziali delle Prestazioni***

Il Comune di Sona, con riferimento al Piano di Zona, perseguendo gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria:

- favorisce l'integrazione fra la rete dei servizi e degli interventi sociali e altri ambiti di Welfare anche attraverso accordi di programma;
- promuove forme di collaborazione tra i comuni al fine di ottimizzare le risorse;
- sostiene l'innovazione della rete dei servizi sia attraverso la ridefinizione degli interventi consolidati sia attraverso la sperimentazione di nuove tipologie di servizio.

Sono garantiti, in gestione diretta o delegata, in forma singola o associata, i Livelli Essenziali delle Prestazioni di seguito specificati:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

## **Articolo 7**

### **SERVIZI oggetto del regolamento**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino ha pari dignità e in ottemperanza alla legge, a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti e, precisamente i seguenti:

- Sostegno economico (continuativo, temporaneo straordinario);
- Integrazione rette di ricovero presso case di riposo, RSA e comunità varie;
- Compartecipazione affidati minori;
- Contributi per soggiorni climatici disabili;
- Pasti a domicilio;
- Centro Diurno per Minori;
- Appoggi educativi – scolastici individualizzati per minori.

## **Articolo 8**

### **Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali: il progetto individualizzato**

Per progetto individualizzato s'intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione Comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- Superare la situazione di difficoltà ed emarginazione
- Migliorare le condizioni di vita della persona
- Prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo
- Garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- Attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale,

- Attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati per ottimizzare l'efficacia delle risorse
- Garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto si articola nei seguenti momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono.
2. predisposizione del progetto individualizzato che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
4. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Il progetto è redatto e sottoscritto dall'Assistente Sociale e dal richiedente (l'interessato o chi ne ha la tutela), e prevede: obiettivi, tempi, modalità, risorse impiegate, impegni reciproci, verifiche.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato può essere conseguito mediante gli interventi e/o le prestazioni di cui all'art. 7.

## **Articolo 9**

### ***Modalità di compartecipazione alla spesa e***

#### ***corresponsabilità dei tenuti agli alimenti***

La Giunta Comunale individua, con specifico provvedimento, i criteri di compartecipazione alla spesa mediante la valutazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), ai sensi del D.lgs. 130/2000, oltre ad eventuali ulteriori criteri di selezione dei beneficiari (comma 1, art. 3, D.lgs. 130/2000).

La determinazione dei contributi economici in riferimento agli obiettivi del progetto individualizzato e l'individuazione dell'ammontare della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi sociali viene calcolata mediante lo strumento di calcolo elettronico, allegato al presente regolamento, i cui parametri di riferimento sono stabiliti dalla Giunta Comunale. Il sistema di calcolo della compartecipazione alla spesa per i servizi e dell'ammontare del contributo dovrà basarsi principalmente su una distribuzione equa e prevedibile che supera la logica degli scaglioni. Per passare da una tariffa minima, in corrispondenza di una capacità socio-economica minima, ad una tariffa massima, in corrispondenza di una capacità socio-economica massima, il sistema di

calcolo adotta curve progressive per cui alla situazione di ogni richiedente corrisponde una tariffa precisa personalizzata. L'andamento della curva è definito per ogni servizio dalla Giunta comunale. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati dal Responsabile degli Interventi Sociali previo consenso dell'interessato, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze avanzate dal richiedente. Nell'ambito della tutela delle fasce deboli verrà tenuto conto di quanto previsto dall'art. 591 del codice penale (abbandono di persone minori o incapaci).

## **CAPITOLO 2**

### ***Indicatore della Situazione Economica Equivalente***

#### **Articolo 10**

##### ***Definizione del nucleo familiare***

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM 18 Maggio 2001, individuato secondo i seguenti criteri:

1. ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
2. fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, con le seguenti specificazioni:
  - i soggetti a carico IRPEF, anche se facenti parte di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
  - I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;

- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri non operano nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. n. 898/70 e successive modifiche ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

## **Articolo 11**

### ***Indicatore della situazione economica equivalente***

La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione è determinata con riferimento al nucleo familiare anagrafico, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 1998.

L'indicatore della situazione economica è la somma della situazione reddituale, come determinato in base all'art. 12 del presente regolamento, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, come determinato in base all'art. 13 del presente regolamento.

Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comporti un cambiamento della fascia ISEE del richiedente rispetto alla prestazione richiesta, intervenute successivamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, richiedendo una nuova dichiarazione sostitutiva.

## **Articolo 12**

### ***Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale***

L'indicatore della situazione reddituale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- A. Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione s'intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relativi ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relativa ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto

appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente non ha percepito alcun reddito. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o pensione, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti. Non devono essere dichiarati i redditi esenti da IRPEF. Il reddito complessivo da dichiarazione deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione cosiddetta D.I.T. (Dual Incombe Tax).

- B. I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- C. I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- D. Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare, come individuato dall'art. 13.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di euro 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Il valore dei redditi deve essere arrotondato all'euro intero più vicino.

## **Articolo 13**

### ***Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale***

L'indicatore della situazione patrimoniale si determina sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- A. Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di

presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di euro 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi; se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

B. Il valore del patrimonio mobiliare detratto fino a concorrenza di una franchigia pari ad euro 15.493,71, composto da:

- Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio

approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente pari al 20 per cento.

## **Articolo 14**

### **Scala di equivalenza**

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

<b>Numero dei componenti il nucleo familiare</b>	<b>Parametro</b>
<b>1</b>	<b>1,00</b>

2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente;

+ 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori;

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o di impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), c bis, g) ed l, 49, commi 1 e 2, lettera c), e 51 del DPR 22.12.1986, n. 917. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o d'impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta, altresì, ai nuclei familiari composti soltanto da figli minori ed un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivo.

## **Articolo 15**

### **Dichiarazione sostitutiva unica**

Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti, che verranno specificatamente indicati, corredata da una dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445; gli uffici stessi forniscono l'assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e il rilascio dell'attestazione contenente il calcolo della situazione economica del beneficiario che avrà validità annuale dalla data della dichiarazione.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

## **Articolo 16**

### **Modalità applicative**

Le soglie ISEE, per l'accesso alle agevolazioni tariffarie o ai contributi economici, nonché la loro misura, sono determinate con appositi atti di adozione delle tariffe.

La Giunta Comunale ha facoltà di fissare ulteriori criteri per alcune particolari tipologie di prestazioni e definire un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard.

## **CAPITOLO 3**

### **DISPOSIZIONI DIVERSE**

## **Articolo 17**

### **Procedimento per l'accesso**

L'accesso e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi deve essere di norma attivato all'interessato.

La domanda deve essere di norma presentata al Comune di Sona presso gli uffici di Servizio Sociale dell'Ente.

La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati, corredati da una dichiarazione sostitutiva, resa del D.P.R. n.445 del 20.12.2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito sulla base della legislazione vigente al momento della presentazione della richiesta.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato dal responsabile del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento, dell'eventuale impedimento all'accoglimento della richiesta (con la possibilità per l'utente di produrre controdeduzioni) e dell'esito finale dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare di essere a conoscenza del trattamento dei dati personali.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

## **Articolo 18**

### **Istruttoria**

La domanda, protocollata il giorno della presentazione, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi quindici giorni (in questo caso il protocollo sarà quello del giorno in cui sarà presentata tutta la documentazione). Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

L'assistente sociale, che segue il soggetto e/o nucleo, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto di intervento e da una conseguente proposta.

## **Articolo 19**

### **Decisione**

La decisione, da assumere nei termini previsti dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, deve contenere:

- a) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi.
- b) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per scritto agli interessati.

Contro le decisioni adottate il cittadino può presentare ricorso secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

## **Articolo 20**

### **Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta**

Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel presente regolamento, sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.

Spetta al Settore Servizi al Cittadino-Servizio Interventi Sociali espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso dal sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il servizio controlla a campione le dichiarazioni sostitutive ai fini ISEE, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 109/98 e del capo V del D.P.R. 445/00.

Vengono comunque sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni presentate che risultino:

- ✓ palesemente inattendibili;
- ✓ contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente;
- ✓ contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- ✓ illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo, il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino competente può richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

## ***Articolo 21***

### ***Norme di rinvio***

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.